



*Approvazione delle modifiche al modello “F24 IVA immatricolazione auto UE”*

**IL DIRETTORE DELL’AGENZIA**

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

**DISPONE**

**1. Modifiche al modello F24 IVA immatricolazione auto UE**

1.1. Sono modificate la denominazione e le dizioni dei vari campi del modello “F24 IVA immatricolazione auto UE”, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 ottobre 2007 e predisposto per il versamento dell’I.V.A. da assolvere da parte degli operatori del settore del commercio degli autoveicoli di provenienza comunitaria.

1.2. Le modifiche riguardano la variazione della denominazione del modello da “F24 IVA immatricolazione auto UE” a “F24 Versamenti con elementi identificativi” e la variazione delle dizioni dei seguenti campi:

- da “Sezione Erario” a “Sezione Erario ed altro”;
- da campo “tipo veicolo (\*)” a campo “tipo”;
- la legenda “(\*) tipo veicolo: A autoveicolo, M motoveicolo, R rimorchio” è eliminata;
- da “numero telaio” a “elementi identificativi”;
- da “codice tributo” a “codice”.

1.3. Date le modifiche di cui al punto 1.2, con il presente provvedimento si approvano il nuovo modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” e le relative

“Avvertenze per la compilazione” di cui all'allegato 1, reperibili nella sezione modulistica del sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

## **2. Gestione del periodo transitorio**

2.1. Ferme restando le specifiche modalità di compilazione del modello individuate all'atto dell'istituzione dei codici da esporre nei modelli di pagamento e dati i tempi di sviluppo delle necessarie modifiche alle procedure informatiche, esclusivamente per i servizi on line delle banche e delle Poste Italiane S.p.A., la documentazione (ricevute, etc.) prodotta con le caratteristiche grafiche del modello “*F24 IVA immatricolazione auto UE*”, resta valida a tutti gli effetti fino al 11 gennaio 2010.

### **Motivazioni**

Nel 2007 è stato approvato il modello “*F24 IVA immatricolazione auto UE*” per consentire il corretto adempimento tributario da parte degli operatori del settore del commercio degli autoveicoli di provenienza comunitaria.

L'affidabilità dei versamenti effettuati tramite tale modello, la diffusione capillare in tutto il territorio nazionale degli intermediari che riscuotono (banche convenzionate, uffici postali, Agenti della riscossione) e la possibilità di utilizzare servizi di pagamento on line, anche per il tramite di intermediari abilitati, rendono utile l'estensione dell'utilizzo di questo modello per specifiche tipologie di versamento per le quali sono necessarie informazioni non riportabili nel modello F 24 ordinario.

Tramite tale provvedimento, al fine di soddisfare le esigenze sopra richiamate, si approva l'utilizzo del modello “*F24 Versamenti con elementi identificativi*”, apportando le necessarie modifiche al modello “*F24 IVA immatricolazione auto UE*”.

Al riguardo, sono state adeguate anche le relative “Avvertenze alla compilazione” del modello.

Per tener conto dei tempi tecnici di adeguamento delle procedure informatiche, ferma restando l'obbligatorietà delle modalità di compilazione del modello “*F24 Versamenti con elementi identificativi*”, esclusivamente nei casi di utilizzo dei servizi on line delle banche e delle Poste Italiane S.p.A., la documentazione prodotta secondo la forma del preesistente modello “*F24 IVA immatricolazione auto UE*” resta valida fino al 11 gennaio 2010.

**Riferimenti normativi***Attribuzioni del Direttore dell'Agazia delle Entrate*

- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71 c. 3 lett. a); art. 73 c. 4);
- Statuto dell'Agazia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
- Regolamento di amministrazione dell'Agazia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
- decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

*Disciplina normativa di riferimento*

- decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni: "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 1997;
- provvedimento del Direttore dell'Agazia delle entrate del 25 ottobre 2007.

Roma, 7 agosto 2009

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA f.f.  
Marco Di Capua







## AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL MOD. F24 VERSAMENTI CON ELEMENTI IDENTIFICATIVI

QUESTO MODELLO VA USATO

### PER PAGARE:

- IVA ai fini dell'immatricolazione o successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso (art. 1, comma 9 del Decreto Legge n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito in Legge n. 286 del 24 novembre 2006);
- Altre tipologie di pagamento per le quali non è prevista la compensazione con crediti ed è prevista l'indicazione di particolari elementi identificativi.

### Come si paga

È possibile pagare le somme dovute anche utilizzando più modelli.

Il versamento, per i soggetti titolari di partita IVA, deve essere effettuato con modalità di pagamento telematica, come previsto dall'art. 37, comma 49 del D.L. 04/07/2006, n. 223, ad eccezione dei casi d'esenzione previsti.

Anche i soggetti non titolari di partita IVA possono utilizzare i servizi di pagamento on-line.

Il versamento può essere effettuato anche presso gli sportelli di qualunque agente della riscossione o banca convenzionata e presso gli uffici postali:

- in contanti;
- con addebito su conto corrente presso gli sportelli bancari e postali;
- con carte PagoBANCOMAT, presso gli sportelli abilitati;
- con carta POSTAMAT, POSTEPAY, con addebito su conto corrente postale presso qualsiasi ufficio postale;
- con assegni bancari o postali tratti dal contribuente a favore di se stesso o con assegni circolari o vaglia postali o assegni postali vidimati emessi all'ordine dello stesso contribuente e girati per l'incasso alla banca o a Poste. In ogni caso l'assegno o il vaglia devono essere di importo pari al saldo finale del modello di versamento. Nel caso in cui l'assegno postale venga utilizzato per pagare tramite Poste l'operazione dovrà essere eseguita all'ufficio postale ove è intrattenuto il conto;
- con assegni circolari e vaglia cambiari, presso gli agenti della riscossione.

**Attenzione:** nel caso in cui l'assegno risulti anche solo parzialmente scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso.

### Come va compilato il modello

Il presente modello è disponibile sul sito internet "www.agenziaentrate.gov.it".

Il contribuente è tenuto a riportare il codice fiscale, i dati anagrafici e il domicilio fiscale.

Il "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare", deve essere compilato unitamente al "codice identificativo", desumibile dalla tabella "codici identificativi" pubblicata sul sito internet "www.agenziaentrate.gov.it", (es.: genitore/tutore = 02; curatore fallimentare = 03; erede = 07), con il codice fiscale del:

- coobbligato;
- erede, genitore, tutore o curatore fallimentare che effettua il pagamento per conto del contribuente e che deve firmare il modello.

Nel caso di versamento dell'IVA immatricolazione auto UE, nelle apposite colonne devono essere riportati con particolare attenzione il "tipo" veicolo (A = autoveicolo, M = motoveicolo, R = rimorchio), il numero del telaio, il codice tributo e l'anno cui si riferisce il versamento stesso, da indicare con quattro cifre (es.: 2009).

I soggetti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, devono barrare l'apposita casella ed indicare nella colonna "anno di riferimento" il primo dei due anni solari interessati.

Nei casi di versamento di altre tipologie per le quali non è possibile utilizzare la compensazione con crediti ed è prevista l'indicazione di particolari elementi identificativi, le modalità di compilazione del modello sono definite nelle Risoluzioni istitutive dei codici reperibili sul sito internet "www.agenziaentrate.gov.it". Si precisa che nel campo "tipo" va indicato il carattere "R".

Eventuali errori commessi nella compilazione possono comportare richieste di pagamento della stessa somma già versata.

Gli importi devono sempre essere indicati con le prime due cifre decimali anche nel caso che tali cifre siano pari a zero. In presenza di più cifre decimali occorre procedere all'arrotondamento della seconda cifra decimale con il seguente criterio: se la terza cifra è uguale o superiore a 5, l'arrotondamento al centesimo va effettuato per eccesso; se la terza cifra è inferiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per difetto (es.: euro 52,752 arrotondato diventa euro 52,75; euro 52,755 arrotondato diventa euro 52,76; euro 52,758 arrotondato diventa euro 52,76). Si richiama l'attenzione sulla circostanza che le prime due cifre decimali vanno indicate anche se pari a zero come nell'ipotesi in cui l'importo sia espresso in unità di euro (es.: somma da versare pari a 52 euro, va indicato 52,00).

L'elenco completo dei codici tributo è disponibile presso gli agenti della riscossione, le banche e gli uffici postali, nonché sul sito internet "www.agenziaentrate.gov.it".